

APPROFONDIMENTO 6

La Certificazione delle competenze

La **certificazione** è un documento ufficiale con cui un'autorità riconosciuta attesta ad un soggetto il possesso di determinate competenze sulla base di standard di riferimento definiti. A livello italiano e comunitario risulta importante perché costituisce il dispositivo che rende possibili i processi di integrazione dei vari sistemi formativi (Scuola, Istruzione e Formazione Professionale¹, Università, Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, apprendistato).

La certificazione nasce per far dialogare i sistemi nell'ottica della flessibilità e della personalizzazione dei percorsi, infatti può convalidare «*i risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali, non formali o informali*»².

Il rilascio di un titolo alla fine di un ciclo di studi attesta il valore legale di un percorso di formazione, ma sempre di più nel tempo è emerso il bisogno di attestazioni che descrivano in modo chiaro le abilità, conoscenze e competenze effettivamente acquisite dal soggetto.

A livello europeo la questione ha avuto due linee di sviluppo: una di natura culturale, orientata al tema delle conoscenze e della cittadinanza³, l'altra legata, invece, alla trasparenza delle qualifiche professionali⁴; da un lato, si mette a fuoco il concetto in termini di cittadinanza, dall'altra si mira all'obiettivo della messa in trasparenza dei titoli e delle qualifiche.

In Italia, in una prima fase, la certificazione delle competenze viene riferita quasi esclusivamente all'area della formazione professionale, con la ricerca di criteri per la definizione di standard nazionali minimi di competenza; in seguito ha inizio una *storia* molto articolata di norme riguardanti il sistema di istruzione⁵; inoltre, mentre, in senso generale, certificare richiede che un soggetto "terzo" che ne ha titolo attesti il possesso di determinate competenze sulla base di standard comuni, definiti ed esplicitati in precedenza, il rilascio della certificazione viene affidato alla scuola, sulla base di criteri nazionali e modelli uniformi.

Il tema della certificazione assume una forte rilevanza in relazione alle modalità con cui può essere realizzato l'obbligo di istruzione⁶, anche in percorsi di leFP.

Le Linee guida all'obbligo di istruzione⁷ confermano come valutazione e certificazione risultino fondamentali per sostenere i processi di apprendimento e l'orientamento dei giovani, favorire passaggi e passerelle, facilitare la prosecuzione della formazione in vista dell'acquisizione di un diploma o di una qualifica professionale.

¹ Di seguito leFP.

² Nel *Glossario* Allegato B alle "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento" degli Istituti Tecnici e Professionali si legge: "La certificazione dei risultati di apprendimento consiste nel rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che attesta formalmente che un ente competente ha accertato e convalidato un insieme di risultati dell'apprendimento (conoscenze, know-how, abilità e/o competenze) conseguiti da un individuo rispetto a uno standard prestabilito. La certificazione può convalidare i risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali, non formali o informali. [Fonte *Glossario della terminologia VET "Terminology of European education and training policy" - Official Publications of the European Communities", CEDEFOP 2008*].

³ Si veda la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18.12.2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente

⁴ Si veda "Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente" (EQF), del 23.04.2008.

⁵ La Legge 10 dicembre 1997, n. 425, di riforma degli Esami di Stato, introduce nell'ordinamento scolastico il rilascio di una certificazione finale in cui siano attestate conoscenze, competenze, capacità acquisite e crediti formativi documentati. Il concetto viene precisato anche nel regolamento attuativo (DPR 23 luglio 1998, n. 323).

Il DPR 8 marzo 1999, n. 275 attribuisce al Ministero dell'istruzione l'adozione dei nuovi modelli di certificazione che dovranno indicare "le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite ed i crediti formativi riconoscibili" (art. 10), mentre alle singole scuole è riconosciuta la competenza su "modalità e criteri di valutazione degli alunni" e per il "riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici" (art. 4).

L'art. 68 della Legge 144/1999, che introduce l'obbligo formativo fino a 18 anni e comunque fino al conseguimento di una qualifica o un titolo, da assolvere in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione [sistema di istruzione scolastica; sistema della formazione professionale di competenza regionale; esercizio dell'apprendistato], rende essenziale l'effettiva costruzione di un sistema comune per il riconoscimento delle competenze acquisite ai fini dell'integrazione tra sistemi e della realizzazione dei *passaggi tra sistemi*.

⁶ Ai sensi del comma 4bis dell'art. 64 della legge 6.08.2008, n. 133.

⁷ Documento tecnico del 27 dicembre 2007.

Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'INVALSI e delle principali rilevazioni internazionali.

Il DPR 22 giugno 2009, n. 122 riassume (art. 8) il quadro normativo, articolato e differenziato, in vigore; il c. 6 del medesimo articolo contiene precisazioni sui modelli per le certificazioni e sull'armonizzazione di questi ultimi rispetto alla Legge 30 ottobre 2008, n. 169¹.

La scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, per sostenere i processi di apprendimento, favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, consentire gli eventuali passaggi tra diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro, al termine della scuola primaria, della scuola secondaria di 1° grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione² e al termine del secondo ciclo dell'istruzione,

Per quanto riguarda il sistema di *Istruzione e Formazione Professionale* (IeFP), il D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, art. 20 indicava i livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze che devono essere garantiti dalle Regioni; i due Accordi siglati in Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 definiscono la messa a regime del sistema di IeFP³.

Il D.Lgs 16 gennaio 2013 n. 13, che istituisce formalmente il sistema nazionale di certificazione delle competenze, risulta fondamentale per la concreta integrazione dei servizi di istruzione, FP e lavoro per il cittadino, attuando la delega, prevista dalla Riforma del Lavoro, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti formali, non formali e informali.

Le Indicazioni Nazionali 2012 danno ampio spazio alla certificazione delle competenze: viene confermato l'impegno ad emanare una modulistica nazionale, sollecitando le scuole a «*progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze*»⁴.

La CM 13 febbraio 2015 n. 3 aveva introdotto due modelli di certificazione, da rilasciare al termine della scuola primaria e della scuola *secondaria* di 1° grado, accompagnati da apposite Linee guida⁵. Nell'a.s. in corso, si sarebbe dovuto procedere all'adozione obbligatoria del nuovo modello unico nazionale di certificazione, mediante il suo recepimento in DM.

¹ I modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione sono adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del DPR 8 marzo 1999, n. 275; si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della Legge 30 ottobre 2008, n. 169 di conversione del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137 ed a quelle del medesimo DPR 22 giugno 2009, n. 122.

² Ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

³ Con il primo Accordo, in particolare, viene istituito il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale costituito da "figure nazionali" di differente livello; vengono specificate le modalità e procedure per la "manutenzione" sia del Repertorio nazionale sia delle competenze tecnico-professionali comuni e delle competenze di base, ivi compresi i criteri metodologici per la descrizione delle competenze per l'inserimento di nuove figure nel Repertorio Nazionale dell'Offerta di IeFP. Inoltre, tutti gli apprendimenti conseguiti sono oggetto di una certificazione finale nella quale vengono riportate le competenze acquisite utilizzando i modelli di attestazione previsti negli Allegati 5 (Attestato di qualifica professionale), 6 (Attestato di diploma professionale) e 7 (Attestazione intermedia delle competenze acquisite dagli studenti che interrompono i percorsi di Istruzione e Formazione professionale).

Per il sistema dell'apprendistato, radicalmente ridefinito a partire dal Testo Unico del 2011 (D.Lgs. 14 settembre 2011 n. 167), nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 aprile 2012 per la definizione del sistema nazionale di competenze comunemente acquisite in apprendistato, recepito con Decreto MLPS-MIUR del 28 settembre 2012, vengono adottati:

A. Un Quadro comune di riferimento (Definizioni; Oggetto della certificazione; Processo; Carattere pubblico della certificazione);

B. Rispetto dei requisiti minimi (Procedure; Elementi minimi presenti nel certificato/attestato rilasciato nell'ambito del processo di certificazione; Registrazione; Soggetti);

C. Avvio dell'attuazione mediante azioni di cooperazione interistituzionale.

⁴ *Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*, pag. 14.

⁵ La Circolare pone in evidenza il fatto che la certificazione delle competenze «*assume, nelle scuole del primo ciclo, una prevalente funzione educativa, di attestazione delle competenze in fase di acquisizione, capace di accompagnare le tappe più significative (quinta classe primaria, terza classe secondaria di I grado per i soli alunni che superano l'esame di Stato) di un percorso formativo di base che oggi, partendo dall'età di 3 anni, si estende fino ai 16 anni*». La stessa Circolare riconosce che

- le quattro tipologie di certificazioni previste dall'ordinamento (al termine della quinta classe primaria, della terza classe secondaria di I grado, della seconda classe secondaria di II grado, della quinta classe secondaria di II grado) attualmente presentano un impianto culturale e un formato amministrativo diversi,

- risulta necessario armonizzare tali documenti in modo che risultino leggibili da parte dei fruitori del servizio scolastico, in un'ottica di comparabilità europea, rispettando le diverse finalità che la legge attribuisce alla certificazione delle competenze ai vari livelli di età.

Il Miur, però, ha deciso di proseguire nella sperimentazione a causa delle nuove previsioni del D.Lgs. attuativo della legge 107/15, relativo alla valutazione degli allievi, che dovrà definire un nuovo modello nazionale di certificazione delle competenze (art. 9 comma 3). Si prevede una versione definitiva dall'a.s. 2017/18 che potrebbe essere sovrapponibile a quella in sperimentazione quest'anno.

Il Ministero ha deciso, infatti, per il corrente anno scolastico, di semplificare e modificare i modelli, pubblicati in allegato alla Nota prot. 2000 del 23.02.2017.

La certificazione delle competenze non sostituisce le attuali modalità di valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio finale, ecc.), ma accompagna e integra tali strumenti normativi.

Il modello di certificazione proposto a livello sperimentale per l'anno scolastico 2016/2017 è coerente con il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione delineato nelle Indicazioni nazionali, in quanto esplicita, in relazione più o meno diretta alle discipline del curriculum, la traduzione delle singole competenze chiave fissate dalla Raccomandazione europea del 2006 in esperienza concreta dello studente.

Il documento, proposto in duplice versione per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° grado, risulta articolato in una prima parte (frontespizio), che descrive i dati dell'alunno, la classe frequentata e i livelli da attribuire alle singole competenze, e una seconda parte suddivisa in tre colonne per la descrizione analitica delle competenze:

- la prima colonna riporta le competenze chiave europee, con riferimento alle ragioni specificate dalle Indicazioni nazionali: «Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006)[...];

- la seconda colonna riporta le competenze indicate dal Profilo finale dello studente, ridotte nel numero e semplificate linguisticamente per consentire una agevole lettura e interpretazione da parte delle famiglie e degli alunni. La scelta di prevedere le competenze del Profilo, come articolazione delle competenze chiave europee, deriva da quanto le Indicazioni nazionali affermano in proposito: esso «*descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l'obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano*» (p. 15). Uno spazio vuoto consente ai docenti di segnalare eventuali competenze significative che l'alunno ha avuto modo di evidenziare, anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;

- la terza colonna riporta, infine, i livelli da attribuire a ciascuna competenza. È stata riproposta l'opzione di quattro livelli, condivisa ed apprezzata dalle scuole che hanno sperimentato negli anni scolastici precedenti, in quanto accoglie la dimensione promozionale e proattiva che la certificazione assume nel primo ciclo. Per la scuola secondaria di 1° grado viene proposta, proprio per la sua natura sperimentale, l'attribuzione del solo livello tralasciando di riportare, come richiesto dal DPR n. 122/2009, il voto.

Nella *Scuola primaria* il documento di certificazione delle competenze, a firma del dirigente scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe quinta.

Nella *Scuola secondaria di 1° grado* viene stilato in sede di scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all'esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l'esame stesso con esito positivo.

Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).

L'introduzione di modelli nazionali sperimentali nel primo ciclo risponde all'esigenza di avviare questo processo di armonizzazione.

Per gli alunni con DSA, dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del DM 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione. Non è più prevista la formulazione del consiglio orientativo.

Alcune avvertenze

L'effettiva realizzazione delle pratiche di riconoscimento delle acquisizioni anche non formali e della certificazione delle competenze richiede una *profonda trasformazione dei curricula e della cultura della scuola in materia di programmazione didattica e di valutazione*:

1. la certificazione delle competenze rappresenta un atto formale che deve dar conto di un processo di lunga durata. «Non può essere inteso, in altre parole, come una mera trasposizione dei voti assegnati agli apprendimenti disciplinari e riportati nel documento di valutazione»¹.
2. L'attenzione si sposta «da un accertamento di conoscenze e abilità, (...) a una valutazione di competenze ... contraddistinte dai caratteri di processualità, contestualità e complessità»².
3. È necessario un processo di cambiamento che ha il suo fulcro nel consiglio di classe³.
4. È essenziale impostare un curriculum orientato allo sviluppo delle competenze, alla loro valutazione e certificazione, partendo dalle *Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*⁴.
5. Se la competenza è sapere agire, capacità di mobilitare conoscenze, abilità, capacità personali, sociali ... per affrontare problemi e gestire situazioni, occorre non solo individuare abilità e conoscenze correlate, ma anche *evidenze*⁵ e *organizzare il curriculum per compiti significativi*⁶, realizzati dall'allievo da solo o in gruppo; solo in presenza di tali compiti è possibile valutare le competenze.
6. Le osservazioni vanno ripetute in diversi momenti e contesti: occorre «Un reticolo di compiti significativi e di unità formative interrelate [che] va a coprire il curriculum nel suo insieme, in modo sistematico e intenzionale»⁷.
7. Le valutazioni delle singole *Unità di Apprendimento* articolate intorno a *compiti autentici (veri o verosimili)* consentiranno di valutare *sia i processi che i prodotti* in quanto mettono all'allievo nelle condizioni di mostrare *ciò che sa fare con ciò che sa*.
8. La valutazione di una competenza si esprime attraverso una breve descrizione di come la persona utilizza le conoscenze, le abilità e le capacità personali possedute e con quale grado di autonomia e responsabilità. È necessario, quindi, articolare la competenza in livelli di padronanza e disporre di quadri di riferimento.

¹ SPINOSI M. (a cura di), *Strumenti e cultura della valutazione, Voci della scuola*, 2/2013, Tecnodid Editrice, febbraio 2013, pag. 141.

² CASTOLDI M., *Valutare le competenze. Percorsi e strumenti*, Carocci Editore, 2011, pag. 67.

³ «che gestisce il piano di lavoro curricolare della classe e la valutazione degli studenti grazie allo sforzo di cooperazione delle singole individualità che lo compongono e in un confronto interno-esterno: nell'indispensabile collegamento con il POF dell'istituto, con i progetti delle reti territoriali di cui quest'ultimo fa parte ma anche nell'apertura ai risultati, e al relativo dibattito, emergenti dalle prove nazionali (INVALSI) e internazionali (PIRLS, TIMMS e OCSE-PISA)»; si veda ELLERANI P., ZANCHIN M.R., op. cit., pag. 124.

⁴ Le Indicazioni entrano in vigore con il Decreto ministeriale n. 254 del 16 novembre 2012; è opportuno, inoltre, tenere presenti altri documenti che possono fare da riferimento, «come il DM n. 139/ 2007 sull'obbligo di istruzione, che può servire anche da confronto per la continuità (le competenze, infatti, non sono diverse nei vari cicli scolastici; sono piuttosto differenti le abilità o la complessità con cui si affrontano e le conoscenze)»; si veda DA RE F., op. cit, 2013, in <http://www.pearson.it/ladidatticapercompetenze> Per un quadro completo si rinvia a DA RE F., *La didattica per competenze*, Pearson, 2013.

⁵ Evidenziano le prestazioni e gli atteggiamenti necessari per dichiarare che una persona è competente. Hanno scopo *certificativo e valutativo*: vengono sgranate in livelli-standard.

⁶ Sono compiti che vanno al di là delle semplici esercitazioni, sono in grado di attivare le risorse personali, in quanto richiedono l'attivazione di attività di *problem solving*.

⁷ DA RE F., op. cit, 2013, <http://www.pearson.it/ladidatticapercompetenze>